

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
SEDE REFERENTE:	
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	61
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	47
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	76
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	56
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	59

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

**La seduta comincia alle 12.55.**

**DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato. (*Esame e rinvio*).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, fa presente che il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, reca misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato, in prima lettura, il 17 giugno 2021, con l'introduzione di varie modifiche al testo. In proposito, segnala quanto segue.

Il decreto-legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1, comma 1, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. In particolare, sono previsti i seguenti finanziamenti: 9.760 milioni per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti; 6.880 milioni per il programma « Polis » (Case dei servizi di cittadinanza digitale), per il programma Transizione 4.0 e per gli Accordi per l'innovazione; 2.387 milioni per interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute; 2.000 milioni per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; 1.780 milioni per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia); 1.455 per un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; 1.400 milioni per i servizi digitali; 1.203,3 milioni per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo; 1.000 milioni per la implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 e 450 milioni per un sistema di monitoraggio

dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel in gestione ANAS; 800 milioni per le tecnologie satellitari e l'economia spaziale; 700 milioni per l'elettrificazione delle banchine (*cold ironing*); 500 milioni per iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale; 350 milioni per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; 300 milioni di euro per la Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; 132,9 milioni di euro per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori; 10 milioni di euro per il finanziamento di Piani urbani integrati; 50 milioni per l'efficientamento energetico.

Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi del *superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto *superbonus* rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi.

Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monito-

raggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

I commi 7-ter e 7-quater, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura.

Il comma 7-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti che erogano contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale (comma 1); modifica la scansione temporale dei contributi erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019 (comma 2); stabilisce che le risorse messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021 (comma 3); infine, estende i termini per l'assegnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei comuni dalla legge di bilancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 4).

L'articolo 2, comma 1, incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.

Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di rea-

lizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fa presente che ciò consegue a quanto affermato dal Governo nel PNRR, in cui viene indicato un anticipo della programmazione del Fondo per un valore di circa 15,5 miliardi, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, preannunciando la successiva reintegrazione delle risorse nella disponibilità Fondo sviluppo e coesione (FSC), al fine di garantirne la piena complementarietà e addizionalità.

I successivi commi da 1-bis a 1-quater, introdotti al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). In particolare sono previsti: 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024, per realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata; 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme *Oil and Gas* e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna in cui eolico *offshore* e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi; 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni tra 50.000 e 250.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano; 30 mi-

lioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria; 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, al fine di valorizzare i siti di interesse storico, turistico e archeologico del meridione; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali nello stretto di Messina; 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovrappollamento carcerario; 15 milioni di euro per l'anno 2021 per investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, *grass fed* e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

Il comma 1-ter precisa che le risorse sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto della prescritta percentuale di riparto territoriale, secondo cui la dotazione complessiva del Fondo deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al Centro Nord.

Con la delibera del CIPESS sono individuati, per ciascun intervento finanziato, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

Gli interventi per il Polo energetico nell'Adriatico, per il Rinnovo delle flotte navali dello stretto di Messina e gli Investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio per il 2021, riferita alle agevolazioni del programma Transizione 4.0, finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese. Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del *Next Generation EU*, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno–Reggio Calabria.

In particolare, per la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova viene autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» e la spesa complessiva di 25 milioni di euro per la progettazione definitiva del terzo lotto funzionale, tratta AV/AC Vicenza-Padova.

Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria viene invece autorizzata la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro.

Le risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1); reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2); incrementa, inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3); provvede, infine, ad autorizzare il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

L'articolo 6 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge (8 maggio 2021).

Infine rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza il modo in cui la presidenza ha voluto organizzare l'esame del provvedimento, il quale affronta argomenti complessi e prevede dotazioni finanziarie ingenti. In particolare, si dice basita del fatto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 della giornata odierna. Ritiene che ciò non fa che depauperare il ruolo della Commissione Bilancio e la funzione dei parlamentari, i quali hanno il diritto di proporre le proprie iniziative emendative e, in questo modo, partecipare alla formazione legislativa degli atti normativi. In proposito, infatti, non condivide assolutamente la prassi ormai consolidata dell'esame monocamerale dei decreti-legge, evidenziando che, come dimostrato dal numero di proposte emendative presentate a decreti-legge i cui termini di conversione permettono un intervento modificativo da parte della Camera, non solo i deputati di Fratelli d'Italia, ma anche quelli della maggioranza presentano numerose proposte di modifica. Ribadisce l'impossibilità di rispettare il termine delle ore 19 per la presentazione delle proposte emendative anche alla luce del fatto che i lavori dell'Assemblea proseguiranno per tutto il pomeriggio, non consentendo ai deputati di lavorare ai loro emendamenti. Ciò detto, chiede al presidente che il termine per la presentazione degli emendamenti sia dif-

ferito e che venga affrontato in maniera più seria il tema dell'organizzazione dell'esame dei decreti-legge al fine di garantire il rispetto della funzione dei parlamentari.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) esprime sconcerto per la fissazione di un termine tanto breve per la presentazione delle proposte emendative, ritenendo, altresì, inaccettabile che i deputati siano costretti a redigere i propri emendamenti durante i lavori dell'Assemblea. Rimettendosi al buon senso del presidente, al fine di tutelare le garanzie delle opposizioni, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia differito quanto meno di 24 ore.

Paolo TRANCASSINI (FDI), osservando preliminarmente che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi la scorsa settimana non si era parlato del provvedimento in esame né, tantomeno, si era convenuto di svolgere l'esame preliminare nella giornata odierna, fa presente come, ormai, lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia divenuto una mera formalità. In proposito, crede che il presidente dovrebbe stigmatizzare l'idea per cui il Parlamento, e in questo caso la Commissione Bilancio, è chiamato solo a ratificare le decisioni prese dal Governo. Crede, infatti, che l'imminente scadenza del decreto-legge non possa essere una scusa per accelerarne i tempi di esame, poiché il fatto che si sia arrivati a ridosso del termine per la conversione non è certo da attribuirsi a una responsabilità dei deputati. Richiama, inoltre, il presidente al suo ruolo di garante, che è chiamato a tutelare le prerogative delle opposizioni anziché piegarsi agli interessi del Governo e della maggioranza. Ritiene tale richiamo ancora più opportuno alla luce di quanto accaduto in occasione del decreto-legge « Sostegni I », il cui esame è stato chiuso con una velocità a suo avviso ingiustificata. Ritiene che, piuttosto che mettere in atto una recita caratterizzata da sterili e inutili

esercizi di stile, la Commissione avrebbe fatto meglio a non esaminare per niente il provvedimento, in quanto un'organizzazione dei lavori simile non fa che intaccare ulteriormente la credibilità della politica e togliere tempo all'esame del decreto-legge «Sostegni bis».

Ciò detto, ritiene che il termine delle ore 19 per la presentazione delle proposte emendative sia uno dei tanti atti di arroganza che la maggioranza e il presidente non si possono permettere. In proposito, ricorda che sull'unica proposta di legge in quota opposizione all'esame dell'Assemblea, l'atto Camera 2763, in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, la Commissione di merito, approvando un emendamento integralmente soppressivo del testo, ha conferito mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea. Ritiene che episodi come quello illustrato rappresentino forzature insopportabili e che sia necessario un passo indietro da parte della maggioranza e del Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando agli onorevoli Lucaselli, Trano e Trancasini, fa presente che la Commissione organizza i propri lavori anche in base alle decisioni prese dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la quale ha stabilito che il 28 giugno prossimo il provvedimento deve arrivare all'esame dell'Assemblea. Consapevole della ristrettezza dei tempi di esame, ritiene evidente che, al di là delle valutazioni meramente politiche, non vi siano margini per modificare il provvedimento. Quanto al fatto che l'esame del provvedimento in oggetto avrà l'effetto di togliere tempo al decreto-legge «Sostegni bis», assicura che tale decreto verrà esaminato in modo approfondito dalla Commissione. In merito alla richiesta di differire il termine per la presentazione delle proposte emendative, nel ricordare che tale termine è stato stabilito nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza che si è svolta poc'anzi, senza che su tale aspetto siano state formulate obiezioni,

considerate le richieste testé avanzate da alcuni deputati di opposizione, ritiene che il medesimo termine possa essere differito alle ore 9.30 di domani, che, conseguentemente, la pronuncia sulle inammissibilità delle proposte emendative possa aver luogo alle ore 15.30, anziché alle ore 14.30, sempre della giornata di domani, e che il termine per i ricorsi possa essere fissato alle ore 17, anziché alle ore 16, della medesima giornata.

Venendo al merito del provvedimento, esprime rammarico rispetto ad alcune modifiche approvate al decreto-legge nel corso dell'esame al Senato, volte alla realizzazione di opere che non sono in linea con le finalità a cui è preposto il Fondo sviluppo e coesione. In proposito esprime comprensione nei confronti della Ministra Carfagna, di cui apprezza il rigore, ma che ha dovuto accettare tali modifiche al provvedimento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), associandosi al rammarico espresso dal presidente in merito ad alcune modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame, stigmatizza la modalità di gestione delle risorse che continua a penalizzare il Mezzogiorno. In proposito, auspicava che le modifiche apportate dal Senato avrebbero consentito di destinare risorse per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Al riguardo, infatti, rileva che non ha senso finanziare la linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria se non si pensa anche al suo naturale proseguimento, ossia il Ponte sullo Stretto di Messina. Stigmatizza, altresì, il fatto che per le infrastrutture siciliane si continui a investire in tecnologie obsolete e non in linea con il resto del Paese, mentre, allo stesso tempo, il provvedimento finanzia opere che non potranno essere completate entro il 2027. Ciò detto, annuncia che il gruppo di Forza Italia sosterrà il provvedimento, anche se rispetto agli aspetti illustrati attende una parola di rassicurazione da parte del Governo, poiché crede che le risposte date finora siano insoddisfacenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.**

**C. 2751-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge reca disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario, che risulta tuttora in parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia che il provvedimento è corredato di una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero disegno di legge (articolo 8) e che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica: la Nota di aggiornamento del DEF 2020 indica tra i collegati alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL «lauree abilitanti»).

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica

circa il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, degli elementi dalla stessa forniti, relativamente al complesso del provvedimento e alle sue singole disposizioni, al fine di dimostrare la possibilità di fronteggiare gli adempimenti derivanti dalla nuova cornice normativa nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché del rinvio alla concreta esperienza applicativa della disciplina semplificatoria dello svolgimento degli esami di Stato, in rapporto alla quale si è riscontrata, alla prova dei fatti, una riduzione degli oneri amministrativi.

Ritiene che analoghi elementi andrebbero acquisiti con riferimento agli articoli 5 e 7, introdotti in sede referente con emendamenti non corredati di relazione tecnica: ciò con particolare riguardo alla conferma della neutralità delle disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica e di inidoneità dei regolamenti attuativi, in quanto fonti di rango secondario, ad introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Reputa detti chiarimenti necessari al fine di verificare la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la predetta clausola prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente che le disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica valutativa, di cui agli articoli 5 e 7, hanno carattere ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritiene, inoltre, necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 1, riferita all'intero

provvedimento, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2751-A Governo, recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica valutativa, di cui agli articoli 5 e 7, hanno carattere ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

risulta necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 1, riferita all'intero provvedimento, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 8, al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».*

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute, stante il loro carattere ordinamentale, non sembrano presentare profili problematici dal punto finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.**

**C. 1008 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2021, e degli emendamenti ad esso riferiti.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame predisposta dal competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché la nota della Ragioneria generale dello Stato che ne verifica negativamente i contenuti, con particolare riferimento alle criticità rilevate sotto il profilo finanziario in merito a taluni articoli del provvedimento medesimo, dei quali si richiede pertanto la soppressione (*vedi allegato 2*).

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di poter disporre di un tempo minimo affinché si possa prendere adeguata visione della documentazione testé depositata dal Governo.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, chiede al Governo se sia possibile compiere una verifica supplementare in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 15, in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di cui il Governo stesso ha richiesto la soppressione sulla base delle argomentazioni contenute nella documentazione testé depositata, al fine di valutare l'eventualità di prevederne un'applicazione limitata al solo anno 2022 e di individuare, conseguentemente, una modalità di copertura finanziaria alternativa rispetto a quella recata dal testo e dal Governo stesso ritenuta non adeguata.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si associa alle considerazioni testé svolte dalla relatrice, in modo da consentire alla Commissione bilancio di disporre di ogni elemento utile ai fini della deliberazione del parere di propria competenza, eventualmente assicurando, sia pure con le condizioni ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il mantenimento di talune norme di particolare rilevanza, quale quelle di cui al citato articolo 15.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone quindi una breve sospensione della seduta, al fine consentire lo svolgimento degli ulteriori approfondimenti testé richiesti dalla relatrice.

**La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 13.55.**

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, prende atto che, anche a seguito delle ulteriori verifiche effettuate dal Governo, risulta comunque necessario prevedere la soppressione dell'articolo 15 del provvedimento, atteso il carattere non prudenziale della stima degli oneri da esso derivanti

nonché l'incapienza della corrispondente copertura finanziaria. Con riferimento alle altre disposizioni del testo, rileva la necessità di prevedere che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), debba essere attuato nel rispetto di un predeterminato limite di spesa, che potrà essere fissato, in considerazione delle risorse disponibili sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a carico del quale sarà disposta la relativa copertura finanziaria, in misura non superiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In proposito, avverte che dovrebbe essere conseguentemente essere modificato il comma 4 del medesimo articolo 2, stabilendo che la relazione tecnica ivi prevista a corredo degli schemi dei decreti legislativi dia dare conto non solo della neutralità finanziaria dell'articolo 2, ma anche del rispetto del limite di spesa di cui al predetto comma 2, lettera g).

Con riferimento all'articolo 6, recante istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, rileva la necessità di posticipare al 2022 la decorrenza della disposizione, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, adeguando conseguentemente il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Segnala altresì la necessità di configurare gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 9, rispettivamente in materia di esenzione dall'imposta di bollo e di semplificazione in materia di licenze di pesca, in termini di previsione di minori entrate, anziché come autorizzazione di spesa, modificandone la decorrenza, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, a far data dal 1° gennaio 2022. Infine, rileva la necessità, all'articolo 18, di integrare la clausola di neutralità di cui capoverso Art. 10, comma 9, nel senso di riferirla al più ampio aggregato della finanza pubblica e di prevedere che ai componenti delle commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura non spettano compensi, rimborsi spese,

gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1008 e abb.-A, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera g), che inserisce fra i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega anche quello volto a favorire la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, la relazione tecnica non reca la quantificazione degli oneri che ne conseguono;

l'articolo 3, che prevede che, per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, siano estese a decorrere dal 1° luglio 2020 al settore della pesca professionale, reca una copertura finanziaria inidonea, riferita a quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, posto che le suddette risorse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli ambientali in coerenza con la normativa europea;

all'articolo 4, che reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marit-

timi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda inferiori alle 10 tonnellate, appare necessario modificare la quantificazione degli oneri, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, configurando gli stessi in termini di previsione di spesa ed operando la relativa copertura finanziaria tramite corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità;

appare necessario sopprimere il comma 5 dell'articolo 5 che, esonerando dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici, risulta suscettibile di ridurre l'efficacia di uno strumento voto a contrastare l'evasione fiscale, con conseguenti effetti in termini di perdita di gettito, allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria;

all'articolo 10, concernente l'esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca, appare necessario esplicitare nel testo della disposizione le minori entrate da esso derivanti, stimate dal Dipartimento delle finanze in 0,5 milioni di euro annui, prevedendone altresì la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2022;

appare necessario sopprimere l'articolo 15, recante Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, giacché la stima degli oneri indicata nella disposizione, non risulta prudenziale;

all'articolo 17, in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, appare necessario integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al capoverso comma 6, prevedendo che ai componenti del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non spettino compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolu-

menti comunque denominati e riferendo la clausola medesima al più ampio aggregato della finanza pubblica;

appare necessario sopprimere l'articolo 21, recante modifiche all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di garanzie per l'accesso al credito, giacché il maggior onere da esso derivante risulta privo di adeguata copertura finanziaria;

appare necessario sopprimere l'articolo 22, in materia di utilizzo delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, in quanto i vincoli di destinazione delle risorse ivi indicati interferiscono con le finalità cui le risorse medesime già risultano preordinate a legislazione vigente;

appare necessario sopprimere l'articolo 25, in materia di Fatturazione elettronica piccola pesca, giacché lo stesso, esonerando i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'obbligo della fatturazione elettronica, appare suscettibile di ridurre l'efficacia di uno strumento voto a contrastare l'evasione fiscale, con conseguenti effetti in termini di perdita di gettito, allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria;

appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 26, relativa agli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento per effetto delle modificate testé indicate, imputando gli stessi a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità;

rilevata la necessità di prevedere che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), debba essere attuato nel rispetto di un predeterminato limite di spesa, che potrà essere fissato, in considerazione delle risorse disponibili sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a

carico del quale sarà disposta la relativa copertura finanziaria, in misura non superiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, la relazione tecnica prevista a corredo degli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, dovrà dare conto non solo della neutralità finanziaria dell'articolo 2 ma anche del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g), del medesimo articolo;

rilevata la necessità, all'articolo 6, recante istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di posticipare al 2022 la decorrenza della disposizione, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, adeguando conseguentemente il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

rilevata la necessità di configurare gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 9, rispettivamente in materia di esenzione dall'imposta di bollo e di semplificazione in materia di licenze di pesca, in termini di previsione di minori entrate, anziché come autorizzazione di spesa, modificandone la decorrenza, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, a far data dal 1° gennaio 2022;

rilevata la necessità, all'articolo 18, di integrare la clausola di neutralità di cui capoverso Art. 10, comma 9, nel senso di riferirla al più ampio aggregato della finanza pubblica e di prevedere che ai componenti delle commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 2, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel*

rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 26.

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g).*

*Sopprimere l'articolo 3.*

*All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 26.*

*All'articolo 5, sopprimere il comma 5.*

*All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: è istituito dall'anno 2021 con le seguenti: è istituito dall'anno 2022 e sostituire le parole: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021 con le seguenti: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2022.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022;*

*al comma 6, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022.*

*All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022;*

*sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di*

euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

*All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2022,;*

*sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.*

*All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2022,;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.*

*Sopprimere l'articolo 15.*

*All'articolo 17, comma 1, capoverso Art. 9, comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.*

*All'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 10, comma 9, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.*

*Sopprimere l'articolo 21.*

*Sopprimere l'articolo 22.*

*Sopprimere l'articolo 25.*

All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera g), 4, 6, 8, 9 e 10 della presente legge, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11 milioni di euro per l'anno 2028, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

Paolo TRANCASSINI (FDI) non ritiene sussistano al momento le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, giacché, a suo avviso, la proposta testé formulata dalla relatrice non consente di risolvere le molteplici criticità dal punto di vista finanziario evidenziate dal Governo con dovizia di argomentazioni. Chiede pertanto che la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sia rinviata ad altra seduta.

Filippo GALLINELLA (M5S) intende ringraziare la relatrice Manzo e l'intera V Commissione per il prezioso lavoro svolto in sede consultiva, tale da consentire il mantenimento di numerose disposizioni, ivi comprese quelle a carattere oneroso, di un provvedimento lungamente atteso

dagli operatori del settore. Ritiene pertanto che sussistano pienamente le condizioni affinché la Commissione medesima possa procedere nella presente seduta alla deliberazione del prescritto parere, onde consentire il seguito dell'esame di un testo che risulta già da tempo calendarizzato all'ordine del giorno dell'Assemblea. Con riferimento, infine, all'articolo 3 del provvedimento, relativo al programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, del quale la relatrice e il Governo hanno proposto la soppressione, prende comunque positivamente atto dell'impegno assunto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ad intervenire in maniera organica nel prossimo futuro su tale fondamentale materia.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel ringraziare a sua volta il presidente della XIII Commissione, onorevole Gallinella, per l'apprezzamento rivolto ai lavori svolti dalla Commissione bilancio, richiama tuttavia l'attenzione su un tema metodologico di carattere più generale, che attiene alla necessità che i progetti di legge istruiti dalle Commissioni di merito, tanto più se di iniziativa parlamentare, siano sottoposti all'esame della Commissione bilancio in modo tale da assicurare alla stessa tempi congrui rispetto alla calendarizzazione dei progetti medesimi in Assemblea, affinché, in un'ottica di doverosa collaborazione tra i diversi organi parlamentari, le funzioni assegnate alla Commissione bilancio possano essere espletate in maniera efficace e produttiva.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data 15 giugno 2021, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Benedetti 9.101, che è volta a sopprimere il capoverso comma 1-*ter* dell'articolo

9, comma 1, che prevede – nell’ambito delle modifiche apportate alla normativa vigente – il pagamento della tassa sulla concessione governativa relativa alle licenze per la pesca professionale di pesca anche prima della scadenza ordinaria di otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca, determinando per tal via oneri privi di quantificazione e copertura;

Manzato 15.100, che è volta a sopprimere il comma 4 dell’articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. La proposta emendativa comporta pertanto oneri privi di quantificazione e copertura, atteso che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone l’abrogazione ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d’anno;

Manzato 15.101, che è volta a sostituire il comma 4 dell’articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anziché dal 1° gennaio 2021, come attualmente stabilito dalla citata disposizione – l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 500, anziché a euro 2.500, come attualmente stabilito dalla norma vigente, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Evidenzia che la proposta emendativa comporta pertanto oneri che non appaiono adeguatamente quantificati e coperti, atteso che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone la modifica ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d’anno, mentre la proposta emendativa si limita a

prevedere la copertura degli oneri medesimi solo in relazione agli anni 2021 e 2022 a fronte di una spesa di carattere permanente.

Quanto alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, segnala le seguenti:

Ripani 2.10, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, la previsione che, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022, sia consentita alle imprese interessate al fermo biologico la determinazione di un plafond di giornate di pesca annuali consentite. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall’attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alla compatibilità delle previsioni in essa contenute rispetto all’ordinamento dell’Unione europea, al fine di escludere oneri conseguenti all’eventuale avvio di procedure d’infrazione;

Benedetti 4.4, che prevede che i soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 4, siano costituiti dal personale marittimo imbarcato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che la proposta emendativa configuri un’estensione della platea dei soggetti beneficiari della misura, con conseguenti effetti di maggiore spesa;

Manzato 4.101, che è volta ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione delle modifiche apportate dall’articolo 4 all’inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall’attuazione della proposta emendativa in esame, posto che la modifica introdotta non sembrerebbe comportare innovazioni sostanziali rispetto al provvedimento, ove si consideri

il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 250 del 1958, che già comprende coloro che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente associati in cooperative o compagnie tra i destinatari dei benefici ivi previsti;

Manzato 5.0100, che è volta a includere tra le attività lavorative particolarmente usuranti, indicate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui all'allegato B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento ai benefici previdenziali riconosciuti alle attività lavorative incluse nei predetti allegati;

Manzato 15.102, che è volta a modificare il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, escludendo dalla previsione secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 quelle utilizzate per le attività di pesca e acquacoltura, provvedendo al relativo onere, pari a 14 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, tenuto conto che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone la modifica ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d'anno, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recata dalla proposta emendativa in esame nonché alla congruità della relativa copertura finanziaria.

Potenti 15.0150, che prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, si provveda a una ricognizione dei territori comunali e demaniali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale e in prossimità dei quali non sia garantito, in favore dei pescatori professionali residenti e di ogni impresa di pesca con sede legale e domicilio fiscale nel comune che ne sia privo, idoneo diritto di stazionamento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Torromino 22.100 e 22.102, che prevedono che gli indennizzi da erogare in favore delle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi siano corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di prodotto della coltivazione, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, anche in considerazione di possibili disallineamenti tra entrate e relativi spese in termini di cassa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10, 4.4, 4.101, 9.101, 15.100, 15.101, 15.102, 22.100 e 22.102 e sugli articoli aggiuntivi 5.0100 e 15.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.**

**C. 2763.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in oggetto da ultimo nella seduta dello scorso 15 giugno, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive competente per materia, senza tuttavia in tale circostanza pervenire alla formulazione di una proposta di parere, in assenza degli elementi informativi sugli aspetti di carattere finanziario richiesti al Governo nella stessa seduta del 15 giugno.

Rammenta altresì che, il 16 giugno, la X Commissione ha quindi concluso l'esame del provvedimento, approvando un emendamento interamente soppressivo del testo

e conferendo al relatore mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea.

Alla luce di ciò, segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento formulate nella citata seduta dello scorso 15 giugno. Chiede pertanto al Governo se sia in grado di fornire i predetti elementi informativi.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente, a tale ultimo proposito, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, che riconoscono, tra l'altro, ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il soggetto locatore dell'immobile, mediante la stipulazione di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti, non appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica giacché la predetta rinegoziazione costituisce espressione di autonomia contrattuale. Evidenzia, altresì, che l'articolo 1, comma 2, che prevede il coinvolgimento delle camere di commercio nella procedura volta alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui all'articolo 4, potrebbe invece comportare potenzialmente un aggravio di oneri a carico delle stesse camere di commercio, privi di quantificazione e copertura. Rileva, inoltre che gli articoli 2, limitatamente ai commi da 2 a 6, 3 e 4, recanti, rispettivamente, contributo a fondo perduto e credito di imposta per i soggetti locatori degli immobili che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione, la cessione del predetto credito e la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Osserva, infine, che tali oneri, quand'anche risultassero corrispondenti a quelli indicati dal provvedimento, risulterebbero comunque privi di idonea copertura finanziaria, poiché il comma 1 dell'articolo 6 imputa gli

oneri medesimi al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che tuttavia non reca risorse disponibili, giacché già interamente utilizzato e conseguentemente soppresso dall'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ai fini del rifinanziamento del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2763, recante Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, che riconoscono, tra l'altro, ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il soggetto locatore dell'immobile, mediante la stipulazione di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti, non appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica giacché la predetta rinegoziazione costituisce espressione di autonomia contrattuale;

l'articolo 1, comma 2, che prevede il coinvolgimento delle camere di commercio nella procedura volta alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui all'articolo 4, potrebbe invece comportare po-

tenzialmente un aggravio di oneri a carico delle stesse camere di commercio, privi di quantificazione e copertura;

gli articoli 2, limitatamente ai commi da 2 a 6, 3 e 4, recanti, rispettivamente, contributo a fondo perduto e credito di imposta per i soggetti locatori degli immobili che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione, la cessione del predetto credito e la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri;

tali oneri, quand'anche risultassero corrispondenti a quelli indicati dal provvedimento, risulterebbero comunque privi di idonea copertura finanziaria, poiché il comma 1 dell'articolo 6 imputa gli oneri medesimi al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che tuttavia non reca risorse disponibili, giacché già interamente utilizzato e conseguentemente soppresso dall'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ai fini del rifinanziamento del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 1, sopprimere il comma 2.*

*All'articolo 2, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 3;*

sopprimere l'articolo 4;

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3, secondo periodo;

sopprimere l'articolo 6 ».

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmessa, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Zucconi 2.2, che, da un lato, rimodula l'andamento temporale degli oneri connessi al riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 2, dall'altro, modifica il periodo di applicazione del credito d'imposta riconosciuto dal comma 4 del medesimo articolo 2 ai soggetti che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto. Osserva che tale proposta emendativa mantiene tuttavia ferma l'imputazione dei relativi oneri al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che – come già evidenziato nel parere espresso sul testo del provvedimento – non reca però risorse disponibili;

Zucconi 4.1, che modifica il profilo temporale della disposizione di cui all'articolo 4 relativa alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui amplia altresì l'ambito applicativo, mantenendo tuttavia ferma l'imputazione dei relativi oneri a carico del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che – come già evidenziato nel parere espresso sul testo del provvedimento – non reca però risorse disponibili.

Quanto alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zucconi 1.4 e 1.2, che sono volte a prevedere, in sede di rinegoziazione del contratto di locazione, l'assistenza da parte degli Uffici di conciliazione e mediazione istituiti presso le camere di commercio, nonché la trasmissione ad opera di questi ultimi del contratto rinegoziato alla competente sede dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Zucconi 1.5, che prevede che, ai fini della registrazione del contratto, l'Ufficio di conciliazione e di mediazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, appositamente istituito, trasmette il contratto rinegoziato sottoscritto alla sede dell'Agenzia delle entrate competente. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto le stesse, in assenza di apposita relazione tecnica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiari-

menti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre propone di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI), preso atto delle valutazioni testé espresse dalla sottosegretaria Sartore, si trova suo malgrado costretto a richiamare nuovamente l'attenzione della Commissione sulla prassi deteriorata, di recente più volte censurata dal suo gruppo, secondo cui il Governo, in sede di espressione del parere sulle proposte emendative all'ordine del giorno dell'Assemblea, si limita quasi sempre a motivare la propria contrarietà sulla base della mancanza di apposita relazione tecnica, quando è a tutti noto che tale adempimento deve piuttosto essere assolto dal Governo medesimo e non può comunque di certo costituire una giustificazione rispetto alle legittime richieste di chiarimento formulate dal relatore.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel comprendere appieno le obiezioni legittimamente sollevate dall'onorevole Trancassini, ritiene doveroso che in via ordinaria, qualora su una determinata proposta emendativa sia stata richiesta dalle Commissioni parlamentari al Governo la predisposizione della relazione tecnica, sulla proposta stessa non possa procedersi ad una valutazione conclusiva prima che la relazione medesima sia stata prodotta dalle amministrazioni competenti ed opportunamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia tuttavia come tale adempimento non sempre sia nel concreto di facile realizzazione, alla luce dei tempi estremamente ristretti entro cui tanto l'istruttoria del Governo quanto l'esame della

Commissione bilancio sono chiamati a svolgersi.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la sottosegretaria Sartore per la disponibilità manifestata sul punto, auspica che quanto prima possa essere superata una prassi che appare assai poco rispettosa delle legittime prerogative riconosciute ai singoli parlamentari, nonché di un ordinato andamento dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel convenire con le considerazioni espresse sul punto dalla Sottosegretaria Sartore e dall'onorevole Trancassini, ribadendo il proprio impegno affinché i lavori della Commissione si svolgano sempre in maniera ordinata e nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari, si limita ad osservare che, nel caso di specie, il provvedimento in discussione risulta già calendarizzato per il seguito dell'esame in Assemblea nella giornata odierna, con ciò rendendo oggettivamente più complicata la predisposizione in tempi ragionevoli di una relazione tecnica sulle singole proposte emendative su cui il Governo ha preannunciato la propria contrarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.**

**C. 2751-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso ulteriori proposte emendative, rispetto a quelle contenute nel fascicolo n. 1. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 1.200, 1.201, 4.200, 5.200, 6.200 e 7.200 delle Commissioni II e VII. Al riguardo, poiché gli emendamenti trasmessi non sembrano presentare, a suo avviso, profili problematici dal

punto di vista finanziario, propone di esprimere sugli stessi nulla osta.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

**Articolo 1 - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza**

Il **comma 1** prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, distribuiti nel modo seguente: 2.999,83 milioni di euro per l'anno 2021, 6.025,79 milioni di euro per l'anno 2022, 6.750,10 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 2** prevede la seguente distribuzione degli stanziamenti annuali a favore dei Ministeri e dei progetti a favore dei quali sono previste le misure autorizzate con il Piano nazionale per gli investimenti complementari:

- a) quanto a complessivi 1.750 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferiti ai seguenti programmi e interventi, per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

**1. Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "IO":** 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

**2. Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma notifiche digitali:** 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

**3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:** 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;

**4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati:** 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

- b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

**1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016:** 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;



- c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

**1. Rinnovo delle flotte, bus, treni e navi verdi – Bus:** 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;

**2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi:** 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;

**3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:** 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

**4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:** 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;

**5. Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):** 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

**6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale:** 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;

**7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici:** 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

**8. Aumento selettivo della capacità portuale:** 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;

**9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:** 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;

**10. Efficientamento energetico:** 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

**11. Elettificazione delle banchine (Cold ironing) attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o in sua mancanza, da gas naturale:** 80



milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

**12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione:** 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

**13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica:** 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

- d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

**1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali:** 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;

- e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

**1. Salute, ambiente, biodiversità e clima:** 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;

**2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile:** 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;

**3. Ecosistema innovativo della salute:** 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;

- f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

**1. "Polis" – Case dei servizi di cittadinanza digitale:** 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;

**2. Transizione 4.0:** 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;



- 3. Accordi per l'Innovazione:** 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
- g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:
- 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:** 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;
- h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole *alimentari* e forestali riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:
- 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:** 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. *Il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane;*
- i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:
- 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:** 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:
- 1. Piani urbani integrati:** 80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
- m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 le agevolazioni in materia di **Ecobonus** e **Sismabonus** fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici come risultante di quanto previsto dai commi 3 e 4.

*I commi da 2-bis a 2-nonies, sono finalizzati ad individuare l'entità delle risorse destinate agli interventi previsti dai numeri 1, 2, 3, 4, 12 e 13 della lettera c) del comma 2, nonché ad individuare le procedure per l'assegnazione delle stesse. Trattasi di disposizioni da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento, al capoverso 2-septies, lettera f) la destinazione di una parte limitata delle risorse del piano "Sicuro, Verde e sociale" (comma 2, lettera c) n. 13) alla locazione di alloggi rientra nel quadro finanziario complessivo dell'intervento, in quanto strettamente necessario alla sua attuazione, ed è pertanto compatibile con gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.*



Il **comma 2-decies** prevede un ulteriore canale di finanziamento, finalizzato ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, prevedendo che le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica e a interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo. La **disposizione**, disciplinando solo le modalità di impiego di risorse già previste dalla normativa vigente, è **neutrale sotto il profilo finanziario** e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** in esame proroga al 31 dicembre 2022 le agevolazioni relative al Superbonus 110% per gli interventi condominiali, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Dispone inoltre la proroga al 30 giugno 2023 per gli interventi realizzati dagli IACP. Per gli interventi effettuati dai soggetti IACP per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2023.

La legislazione vigente prevede che per gli interventi condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori (SAL) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli IACP la legislazione vigente dispone l'agevolazione fino al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per gli interventi con il 60 per cento dei lavori effettuati.

Sulla base dei dati di spesa annua e della metodologia applicata ai fini della valutazione contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari complessivi:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	9,6	58,2	-442,9	-347,1	-306,5	-307,8	130,9	74,1	29,8	24,5	25,4	30,5	-10,1	-3,4	0
<b>Credito</b>	0	63,8	-236,4	-307,7	-307,7	-307,8	-70,9	-6,4	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-23,9	89,6	-14,6	-8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	-3,9	15,1	-2,5	-1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	-5,7	19,2	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3,9</b>	<b>113,4</b>	<b>-570</b>	<b>-671,9</b>	<b>-623,9</b>	<b>-615,6</b>	<b>60</b>	<b>67,7</b>	<b>29,8</b>	<b>24,5</b>	<b>25,4</b>	<b>30,5</b>	<b>-10,1</b>	<b>-3,4</b>	<b>0</b>

Milioni di euro

Il **comma 4** in esame ridetermina la copertura di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al Superbonus 110%, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ai sensi del comma da 1037 della medesima legge n. 178, in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione prevede, quindi, maggiori oneri per 340 milioni di euro per l'anno



2023, 158 milioni di euro per l'anno 2024, 816 milioni di euro per l'anno 2025 e 768,21 milioni di euro per l'anno 2026.

Pertanto gli oneri complessivi derivanti dai commi 3 e 4 sono pari a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, 27,87 milioni di euro per l'anno 2022, 1.019,3 milioni di euro per l'anno 2023, 829,90 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,90 milioni di euro per l'anno 2025, 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro 2028, 10,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,40 milioni di euro per l'anno 2034. L'effetto netto di tali oneri è riportato al comma 2, lettera m), per gli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 5** stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)* ed ai conseguenti aggiornamenti delle stime, i minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

*Il comma 6 secondo periodo, al fine di agevolare la realizzazione degli interventi previsti per i servizi di cittadinanza digitale, di cui al comma 2, lettera f), n. 1, dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2023 dell'obbligo, previsto dall'art. 8, comma 2-quater, della legge n. 287/1990 a carico dei gestori di servizi di interesse generale o monopolisti, di rendere accessibili beni e servizi di cui abbiano disponibilità esclusiva, a condizioni equivalenti a quelle applicate alle proprie società operanti in mercati diversi. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il **comma 7**, ai fini dell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, dispone un breve rinvio al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare, in analogia a quanto già fatto per il PNRR, i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l'adozione delle fasi procedurali necessarie per l'attuazione dell'investimento. Si tratta nella maggior parte dei casi di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura del PNRR e quindi già definiti e valutati.

L'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti si rileva tenendo conto che la Commissione Europea, nell'ambito della Riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiungimento di tale obiettivo verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese e che sia quindi necessario procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l'attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall'articolo 1, comma 1.

*Inoltre, viene previsto che le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 inerente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, resta fermo*



*l'utilizzo della piattaforma informatica del MEF di supporto delle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020. **Dalla disposizione non discendono effetti per la finanza pubblica.***

*Il **comma 7-bis** stabilisce le cause e le procedure di revoca delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari.*

*È fatta salva espressamente, per esigenze di coordinamento normativo, l'applicazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari:*

- a) delle specifiche procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;*
- b) in generale, delle misure e delle procedure di accelerazione e semplificazione previste dal citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi sia dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, del stesso d.l. n. 77/2021, che dell'articolo 1, **comma 6, primo periodo, del presente decreto.***

*In particolare, il **comma 7-bis** prevede che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti oppure la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento, salvo che non siano state assunte verso terzi obbligazioni giuridicamente vincolanti.*

*Il medesimo **comma 7-bis**, inoltre, stabilisce che gli eventuali provvedimenti di revoca debbano essere adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento previsto dal Piano. Il medesimo comma precisa, altresì, che nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera b) n. 1 (Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016), la revoca debba essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, si stabilisce che le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, siano riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle Amministrazioni titolari degli interventi che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, relative ad opere pubbliche non contenute anche nel PNRR, i termini di conservazione dei residui decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Si disciplina il recupero delle risorse in caso di mancato versamento delle relative somme da parte degli enti territoriali.*

*In sostanza si prevedono meccanismi e procedure finalizzati a garantire la tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cui cronoprogramma finanziario è già definito dall'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame.*

*Pertanto, essendo confermato il profilo temporale degli oneri finanziari associati al Piano, la disposizione non comporta effetti peggiorativi per la finanza pubblica.*

*Il **comma 7-ter** precisa che l'attuazione degli investimenti - di competenza del Ministero della salute- di cui al comma 2, lett. e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento*



integrativo del servizio sanitario nazionale. **La disposizione, di carattere procedimentale non comporta effetti per la finanza pubblica.**

**Il comma 7-quater** - fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dall'articolo 1 e dal decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 7 del medesimo articolo 1- si limita a prevedere le modalità di ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2 lettera d), pari a 1.455,24 euro attraverso un D.P.C.M., da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **La disposizione, di carattere procedurale, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

**Il comma 7-quinques** prevede che dall'anno 2022, unitamente alla relazione del Ministro per il Sud di cui all'art. 7-bis, comma 3 del DL n. 243 del 2016, sia presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale delle risorse del Piano, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Con il **comma 8, secondo periodo**, si prevede che nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, ciascuna amministrazione provveda all'attuazione degli interventi in coerenza con il c.d. principio DNSH (assenza di significativo danno ambientale) di cui all'art. 17 del regolamento UE n. 852/2020. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 9** prevede la copertura complessiva, ai sensi dell'articolo 5, degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030.

#### **Articolo 1-bis - Misure di semplificazione per gli investimenti**

**I commi 1 e 2** stabiliscono una connessione tra i processi/passaggi amministrativi che portano alla realizzazione degli investimenti e il sistema di monitoraggio che può essere utilizzato in funzione di supporto delle Amministrazioni nella gestione finanziaria degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Con il **comma 3**, si interviene sulla linea di finanziamento relativa a contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio a favore degli enti locali, collegando l'erogazione del contributo successiva al momento dell'affidamento dei lavori ai SAL e alla chiusura dell'opera che, in disparte a quanto necessario ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione, deve essere rilevata anche attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

**I commi da 1 e 3** non comportano oneri aggiuntivi essendo finalizzati allo sviluppo dei processi amministrativi di sostegno agli investimenti delle amministrazioni centrali e locali.



*Il comma 4 interviene sulle risorse aggiuntive previste dal comma 51-bis per lo scorrimento della graduatoria formata nell'anno 2020 per contributi di progettazione definitiva ed esecutiva, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 31 agosto 2020 si è provveduto a definire le istanze ammissibili per contributi per progettazione definitiva ed esecutiva dell'anno 2020, pari a circa 732 milioni di euro, e ad assegnare le risorse disponibili per l'anno 2020, pari a 85 milioni di euro. Con successivi provvedimenti (decreti Ministero dell'interno 7 dicembre 2020 e 10 febbraio 2021) è stata data attuazione al richiamato comma 52-bis, procedendo all'integrale scorrimento della graduatoria per l'anno 2020, sulla base delle risorse disponibili (300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021); a seguito di rinunce da parte degli enti, l'importo assegnato per l'anno 2021, a scorrimento della graduatoria 2020, risulta pari a 278 milioni di euro, a fronte dei 300 milioni di euro disponibili. Tenendo conto che alla procedura di assegnazione per l'anno 2021, in corso di perfezionamento, sono state presentate istanze di richiesta di contributo per più di 1.000 milioni di euro, a fronte delle risorse disponibili pari a 128 milioni di euro, la disposizione è finalizzata a destinare le risorse residue dell'anno 2021, rese disponibili a seguito del completo scorrimento della graduatoria 2020, pari a circa 22 milioni di euro, allo scorrimento della graduatoria 2021.*

*Il comma 4 risulta finanziariamente neutrale in quanto le risorse sono già disponibili per l'anno 2021.*

*Il comma 5 interviene sul comma 139-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto risorse aggiuntive a scorrimento della graduatoria 2021 per contributi opere pubbliche messa in sicurezza edifici e territorio in misura pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2021 ha provveduto a definire la graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021 e ad assegnare le risorse complessivamente disponibili pari a 1.850 milioni di euro, comprensive dei richiamati 900 milioni previsti dal comma 139-bis. Ciò posto, la disposizione è volta a chiarire che la procedura di scorrimento della graduatoria si riferisce esclusivamente alle risorse stanziare per l'anno 2022, allineando di conseguenza i termini procedurali in capo al Ministero dell'Interno relativi, in particolare, all'individuazione degli enti beneficiari con comunicato da pubblicare entro il 20 luglio 2021 ed alla formalizzazione con decreto delle relative assegnazione entro il successivo 10 agosto 2021.*

*Il comma 5, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*

## **Articolo 2 - Rifinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**

*Comma 1. Per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR, la disposizione prevede l'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per complessivi 15.500 milioni di euro. Il predetto incremento presenta la seguente articolazione annuale: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600*



milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

*Il comma 1-bis destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come rifinanziato dall'articolo 2, nel limite complessivo di 700 milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:*

- a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione;
- b) 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per la riconversione delle piattaforme Oil and Gas e la realizzazione di un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna;
- c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione di interventi in favore dei comuni con popolazione da 50.000 a 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti, finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché di favorire l'inclusione sociale;
- d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria;
- e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, per la realizzazione di interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia;
- f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello stretto di Messina;
- g) 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di interventi infrastrutturali per evitare il sovrappollamento carcerario;
- h) 15 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi.

*Le predette risorse (comma 1-ter) sono assegnate con apposita delibera del CIPRESS, con la quale sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Inoltre (comma 1-quater), gli interventi del comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.*

*La disposizione, dai commi 1-bis ad 1-quater, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto il Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, presenta sufficienti disponibilità.*

### **Articolo 3 - Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0**

La disposizione al comma 1 rivede la quota degli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della medesima legge, in coerenza con Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione comporta pertanto oneri pari a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026.



Per una quota pari a 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2.

Per la restante parte, pari a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, 2.214,1 milioni di euro per l'anno 2022, 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5. Con riferimento a questa seconda quota, va ricordato che la legge di bilancio 2021 già autorizza a LV la fruizione dell'agevolazione in continuità con gli anni precedenti ponendone la copertura a valere sui fondi NGEUa. Successivamente, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex super-ammortamento) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd "do not significant harm principle"), ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese. La norma dispone pertanto la copertura in termini di saldo netto da finanziare degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento), in quanto l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in relazione a quanto evidenziato in precedenza, è già considerato nelle previsioni tendenziali del DEF 2021.

#### **Articolo 4 - Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC**

Il **comma 1**, al fine di consentire la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per l'anno 2027, 95 milioni di euro per il 2018 e 45 milioni di euro per l'anno 2029.

Il 2° Lotto Funzionale "Attraversamento di Vicenza", oggetto del finanziamento previsto dalla presente disposizione, è suddiviso in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea AV/AC pari a 6,2 km in superficie, oltre il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Inoltre, il progetto prevede interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la realizzazione della nuova fermata "Vicenza Fiera", nonché interventi di riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di Viale Roma da Ovest e da Est. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera del 26.11.2020, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2021, n. 55. Per il 2° lotto funzionale risulta finanziato il solo 1° lotto costruttivo per 150 mln di €.

Allo stato è in corso la progettazione definitiva che prevede un costo dell'opera pari a 1,075 mld € e la cui attivazione è fissata entro il 2027.

Inoltre, al fine di assicurare che RFI possa procedere alla redazione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona - Vicenza - Padova, che prevede la realizzazione in superficie di circa 26 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica, la disposizione autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 2**, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, autorizzata la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro, di cui 8 milioni di euro



per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 250 milioni per l'anno 2024, 740 milioni per l'anno 2025, 1.800 milioni per l'anno 2026, 1.667 milioni per l'anno 2027, 1.830 milioni per l'anno 2028, 1.520 milioni per l'anno 2029 e 1.235 milioni per l'anno 2030. Nell'ambito dello studio della nuova linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, sono stati individuati gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente. Tali interventi interessano le tratte Battipaglia–Praia, Praia–Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km..

Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h).

Questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km e un costo a vita intera stimato in 1.800 milioni di €; l'opera risulta inserita nel PNRR.

Il secondo lotto funzionale si estende da Romagnano a Praia (94 Km) ed ha un costo a vita intera stimato in 4.300 milioni di €.

Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia, ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice ionica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km e un costo a vita intera stimato in 3.900 milioni di €.

Completa l'intervento dei lotti prioritari la nuova "galleria Santomarco", di estesa pari a circa 15 km con un costo stimato di 1.200 milioni di €, che, oltre a consentire la richiusura funzionale della nuova linea AV sulla linea tirrenica esistente, costituisce l'opera prioritaria per sopperire ai limiti infrastrutturali della galleria esistente e consentire il potenziamento dell'itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Taranto - Bari.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 5, degli oneri recati dai commi 1 e 2, pari a complessivi 10,35 miliardi di euro, di cui 13 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 940 milioni di euro per l'anno 2025, 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032.

(importi in milioni di euro)

	Spesa complessiva	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (c. 1)	925		20	100	150	200	150	165	95	45	
Progettazione definitiva terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova (c. 1)	25	5	20								
Linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria (c. 2)	9.400	8	150	200	250	740	1.800	1.667	1.830	1.520	1.235
<b>TOTALE</b>	<b>10.350</b>	<b>13</b>	<b>190</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>940</b>	<b>1.950</b>	<b>1.832</b>	<b>1.925</b>	<b>1.565</b>	<b>1.235</b>

#### Articolo 5 - Disposizioni finali e di copertura finanziaria

Il **comma 1** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577



milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria del presente decreto. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:

a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;

c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 3** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguentemente all'autorizzazione del 22 aprile 2021 da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al ricorso all'indebitamento con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.




Il **comma 4** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Articolo 6 – Entrata in vigore**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

21/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (milioni di euro)																				
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Nota	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto					
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
		<b>Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza - effetti complessivi</b>			2.999,83	6.035,79	6.739,39	6.144,80	846,30	4.789,85	4.099,38	3.528,66	846,30	4.789,85	4.099,38	3.528,66	846,30	4.789,85	4.099,38	3.528,66
1	1	Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Interventi	s	k	2.999,83	6.035,79	6.739,39	6.144,80	846,30	4.789,85	4.099,38	3.528,66	846,30	4.789,85	4.099,38	3.528,66	846,30	4.789,85	4.099,38	3.528,66
1	3	Protezione al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (v. art. 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023) - IRPEF/IRIS	e	t	9,60	58,20	-442,90	-347,10	9,60	58,20	-442,90	-347,10	9,60	58,20	-442,90	-347,10	9,60	58,20	-442,90	-347,10
1	3	Protezione al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (v. art. 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023) - IRPEF/IRIS	s	k	-69,80	236,40	307,70	307,70	-69,80	236,40	307,70	307,70	-69,80	236,40	307,70	307,70	-69,80	236,40	307,70	307,70
1	3	Protezione al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (v. art. 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023) - IRPEF/IRIS	e	t	-23,80	89,60	-14,00	-14,00	-23,80	89,60	-14,00	-14,00	-23,80	89,60	-14,00	-14,00	-23,80	89,60	-14,00	-14,00
1	3	Protezione al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (v. art. 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023) - IRPEF/IRIS	e	t	-3,00	25,10	-2,50	-2,50	-3,00	25,10	-2,50	-2,50	-3,00	25,10	-2,50	-2,50	-3,00	25,10	-2,50	-2,50
1	3	Protezione al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (v. art. 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023) - IRPEF/IRIS	s	c	3,90	-15,10	2,50	2,50	3,90	-15,10	2,50	2,50	3,90	-15,10	2,50	2,50	3,90	-15,10	2,50	2,50
1	3	Protezione al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (v. art. 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023) - IRPEF/IRIS	e	t	-5,70	39,20	4,60	4,60	-5,70	39,20	4,60	4,60	-5,70	39,20	4,60	4,60	-5,70	39,20	4,60	4,60
1	4	Copertura oneri Superbonus, precedentemente a carico del Fondo NGEU, di cui all'articolo 1, comma 73 della legge n. 178/2020	e	ert			-186,67	-83,99			-186,67	-83,99			-186,67	-83,99			-186,67	-83,99
1	4	Copertura oneri Fondo di Risparmio Spediente, precedentemente a carico del Fondo NGEU, di cui all'articolo 1, comma 73 della legge n. 178/2020	s	k		141,38	74,01	74,01		141,38	74,01	74,01		141,38	74,01	74,01		141,38	74,01	74,01
2		2022 - Amministrazione 2021-2027 - Rinnalzamento risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020	s	k	800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00		800,00	1.000,00	1.200,00		800,00	1.000,00	1.200,00		800,00	1.000,00	1.200,00
3	1	Copertura oneri Credito di Imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento), di cui all'articolo 1, comma 106 della legge n. 178/2020, precedentemente a carico del Fondo NGEU	s	k	3.271,60	2.244,10	1.745,30	1.029,30		3.271,60	2.244,10	1.745,30		3.271,60	2.244,10	1.745,30		3.271,60	2.244,10	1.745,30
4	1	Realizzazione del 2° Lotto nazionale Atterramento di Vicenza relativo alla linea AV/AC Brescia-Pesca-Padovana	s	k	5,00	40,00	100,00	150,00		5,00	40,00	100,00		5,00	40,00	100,00		5,00	40,00	100,00
4	2	Realizzazione dello tratto ferroviario Romagnolo - Pavia - Prato-Tarvis e stabilimento di manutenzione della linea AV Salerno-Reggio Calabria	s	k	4,00	150,00	200,00	250,00		4,00	150,00	200,00		4,00	150,00	200,00		4,00	150,00	200,00
5	1	Onere per interventi passati addebitati dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	s	c	7,00		40,00	83,00		7,00		40,00		7,00		40,00		7,00		40,00
5	2-3	Mobilizzo del Fondo per le emergenze idrogeologiche di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 192/2014	s	c																
		<b>TOTALE SPESA</b>	<b>s</b>		<b>3,90</b>	<b>53,50</b>	<b>-547,37</b>	<b>-445,69</b>	<b>3,90</b>	<b>49,80</b>	<b>-537,27</b>	<b>-448,19</b>	<b>3,90</b>	<b>49,80</b>	<b>-537,27</b>	<b>-448,19</b>	<b>3,90</b>	<b>49,80</b>	<b>-537,27</b>	<b>-448,19</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>s</b>		<b>6.294,43</b>	<b>9.286,03</b>	<b>8.585,01</b>	<b>8.585,01</b>	<b>6.294,43</b>	<b>9.286,03</b>	<b>8.585,01</b>	<b>8.585,01</b>	<b>6.294,43</b>	<b>9.286,03</b>	<b>8.585,01</b>	<b>8.585,01</b>	<b>6.294,43</b>	<b>9.286,03</b>	<b>8.585,01</b>	<b>8.585,01</b>
		<b>TOTALE GENERALE ARTICOLO</b>			<b>-4.295,53</b>	<b>-9.179,48</b>	<b>-9.835,40</b>	<b>-9.010,70</b>	<b>-4.295,53</b>	<b>-9.179,48</b>	<b>-9.835,40</b>	<b>-9.010,70</b>	<b>-4.295,53</b>	<b>-9.179,48</b>	<b>-9.835,40</b>	<b>-9.010,70</b>	<b>-4.295,53</b>	<b>-9.179,48</b>	<b>-9.835,40</b>	<b>-9.010,70</b>



## ALLEGATO 2

**Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

Roma,

Prot. nr.  
Rif. Prot. Entrata nr. 177143/2021  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
All'Ufficio Legislativo Finanze  
Sede

OGGETTO: AC 1008, 1009, 1636 Testo Unificato modificato con emendamenti - Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Relazione Tecnica.

Si fa riferimento alla nuova versione della relazione tecnica al Testo Unificato del provvedimento indicato in oggetto - relativo ad interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale e recante delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore - pervenuta, per le vie brevi, in data 16 giugno.

Al riguardo, nel richiamare il parere già reso sul testo con nota n. 214037 del 5 novembre 2020, si restituisce la **relazione tecnica verificata negativamente per le seguenti motivazioni.**

In relazione all'**articolo 2, comma 2, lettera g)**, che inserisce fra i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, anche quello volto a favorire la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, la relazione tecnica non reca la quantificazione degli eventuali oneri che ne possano derivare, rinviando la stessa e la relativa copertura a successivi provvedimenti

Al riguardo, si esprime **parere contrario**. Si tratta, infatti, di impostazione (articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009) prevista per casi eccezionali, che non può diventare l'ordinarietà introducendo nell'ordinamento una stratificazione di impegni finanziari insostenibili ed una programmazione finanziaria già ampiamente distonica rispetto ai vincoli europei recepiti nei Trattati (e non solo nelle *fiscal rules* di PSC). Si vedano, al riguardo, le innumerevoli raccomandazioni UE e, da ultimo, quelle pubblicate il 2 giugno scorso.

Quanto, poi, alla **lettera h)** del medesimo comma, si prende atto dell'asserita complessità della materia, che non permetterebbe di procedere sin da subito alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati in applicazione della disposizione stessa, per cui si richiama l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come suffragato anche dal MIMS, secondo il quale "la disposizione proposta introduce funzioni e attività che allo stato non appare possibile svolgere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, inoltre, che non essendo puntualmente individuate le procedure amministrative da svolgere nell'ambito del citato Sportello unico della pesca non appare possibile procedere alla quantificazione dei relativi oneri."

In merito all'**articolo 3, comma 1 e 2**, si ribadisce il **parere contrario** reso in precedenza relativamente al testo, in quanto, pur se la relazione tecnica ribadisce la sussistenza di un limite di spesa "non superiore a 30 milioni di euro annui" e fornisce una puntuale quantificazione dell'onere derivante dalla misura, l'articolo indica un onere per un periodo sperimentale di tre anni e contestualmente indica una spesa che dovrà decorrere dal 2020. Pertanto la disposizione normativa andrebbe aggiornata al triennio vigente. Inoltre, con riferimento alle modalità di copertura mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/2013, la relazione tecnica non dimostra l'effettiva disponibilità delle risorse stesse indicate a copertura senza, tra l'altro, incidere su interventi già adottati e programmati nonché in merito alla compatibilità degli utilizzi previsti con le dinamiche di spesa già scontate a legislazione vigente. Inoltre, le risorse derivanti dai proventi delle aste di CO2 sono destinate a spesa per investimenti, mentre la natura della spesa prevista dalla disposizione è di parte corrente, e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli ambientali in coerenza con la normativa europea. Pertanto si esprime **parere contrario**, anche in considerazione di quanto riportato in merito alla copertura all'articolo 26.

Quanto all'**articolo 4**, si prende atto della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma, effettuata dettagliatamente in relazione tecnica. Si rileva, però, che, da tale quantificazione

si evince la necessità di un'integrazione della copertura per complessivi 17,4 milioni di euro. Allo stato, si esprime pertanto **parere contrario**, anche in considerazione di quanto riportato in merito alla copertura all'articolo 26.

In merito all'**articolo 5, comma 5**, si prende atto degli elementi forniti dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale "l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi rappresenta un presidio volto a contrastare l'evasione fiscale, motivo per cui la previsione di esonero dall'obbligo suddetto, recata dalla norma in esame, è suscettibile di ridurre l'efficacia del richiamato presidio antievasione, con possibili effetti in termini di perdita di gettito, non quantificabili" e non coperti. Si conferma, pertanto il **parere contrario** all'ulteriore corso del comma in esame.

Quanto all'**articolo 8**, si evidenzia che la disposizione prevede l'estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura del regime di esenzione, già previsto dall'articolo 21-*bis* della Tabella, Allegato B, del DPR n. 642 del 1972 per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione degli aiuti UE e nazionali nonché di prestiti agrari al settore agricolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sul punto, si evidenzia che, presumibilmente per un refuso, nella RT è riportata l'indicazione di un onere di misura pari a 250.000,00 euro annui, mentre la stima pervenuta dal Dipartimento delle finanze individua il minor gettito in euro 500.000,00 annui.

**Con riguardo all'art. 9**, si prende atto degli elementi forniti dal Dipartimento delle finanze, secondo cui sotto il profilo finanziario, la disposizione comporta una perdita di gettito, quantificata in 1 milione di euro dal 2021.

In merito all'**articolo 10** si prende atto che il Dipartimento delle finanze stima, prudenzialmente, un onere di 500.000 euro annui. L'onere predetto dovrebbe pertanto, essere indicato nella disposizione al pari della corrispondente copertura finanziaria.

In merito all'**articolo 15**, la relazione tecnica, che ribadisce la stima di un onere pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, ma appare suffragare le precedenti osservazioni di questo Dipartimento in merito ad una sotto stima degli oneri stessi.

Al riguardo, nel prendere atto dell'aggiornamento del testo della medesima RT, si rappresenta che, anche in considerazione che trattasi di norma di delega e che la disposizione estenderebbe il regime concessorio agevolato di cui trattasi a soggetti diversi da quelli attualmente beneficiari (cooperative di cui all'art. 2511 c.c.), recando ulteriori effetti in ragione dell'estensione

della disposizione agevolativa di cui all'art. 48, c. 1. lett. e) R.D. 1604/1931, la valutazione effettuata non pare rivelarsi prudentiale. Si conferma il **parere contrario**.

Si prende, poi, atto, dell'asserita neutralità finanziaria, dettagliata in relazione tecnica, dei successivi **articoli 16, 18 e 19**, relativamente ai quali, pertanto, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.

In merito all'**articolo 17** andrebbe specificato, oltre che nella RT, anche nella disposizione che ai componenti dell'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Quanto all'**articolo 21**, la relazione tecnica evidenzia come i 30 milioni di euro previsti dalla norma rappresentino un limite di spesa. Purtroppo, non appare dettagliare a sufficienza la congruità di tale stanziamento con le precipe finalità della disposizione. In relazione, poi, anche all'erronea imputazione, recata in norma, dell'onere all'annualità 2020, e, in considerazione che è carente di copertura tenuto conto di quanto si riporta all'articolo 26 si esprime **parere contrario**.

In merito all'**articolo 22**, questo Dipartimento, nel parere sul testo, aveva chiesto che la relazione tecnica desse "dimostrazione che le nuove finalizzazioni previste dalla disposizione, incidendo in via obbligatoria su risorse che attualmente sono già destinate a specifiche finalità non integralmente coincidenti possano essere attuate senza pregiudizio di iniziative di spesa già avviate e programmate a valere sulle medesime risorse". Al riguardo, atteso che la relazione non sembra fornire sufficienti rassicurazioni al riguardo, si esprime **parere contrario**.

In merito all'**articolo 25**, si prende atto degli elementi forniti dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale "l'obbligo della fatturazione elettronica rappresenta un presidio volto a contrastare l'evasione fiscale, motivo per cui la previsione di esonero dall'obbligo suddetto, recata dalla norma in esame, è suscettibile di ridurre l'efficacia del richiamato presidio antievasione, con possibili effetti in termini di perdita di gettito, non quantificabili". Si conferma, pertanto, il **parere contrario all'ulteriore corso**.


Quanto, infine, all'**articolo 26**, che prevede le disposizioni di copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 8, 9, 15 e 25 della proposta di

legge in esame, nel rinviare alle considerazioni svolte in relazione ai singoli articoli sopra commentati, si fa presente che relativamente alla copertura finanziaria proposta di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che il fondo presenta sufficienti disponibilità per gli anni a decorrere dall'anno 2022, mentre per l'anno 2021 la disponibilità è di circa 6 milioni di euro; inoltre occorre aggiornare la copertura al nuovo triennio.

Per quanto riguarda la copertura pari a 62,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge, 27 dicembre 2004, n. 307, si esprime **parere contrario**, in quanto non sussistono complessivamente sufficienti disponibilità e, comunque si rappresenta che le disponibilità del predetto Fondo sono destinate ad iniziative governative in corso per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

Pertanto gli oneri degli interventi previsti dal provvedimento in esame devono essere ricondotti alla copertura prevista dal fondo speciale, accantonamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come sopra specificato, rinviando comunque per l'utilizzo del predetto fondo anche al MIPAAF, ovvero individuare un'altra copertura idonea.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani)**

RELAZIONE TECNICA

**L'articolo 1** (*Finalità*) indica il campo di applicazione e le finalità della legge, le cui disposizioni sono volte ad incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura, nonché la creazione di un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni, al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

La norma è di carattere programmatico e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 2** (*Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura*), al comma 1, reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a raccogliere, in un apposito testo unico, tutte le norme vigenti dell'intera materia della pesca e dell'acquacoltura e a procedere al riassetto e alla semplificazione della relativa normativa. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, si dovrà procedere con: l'abrogazione delle disposizioni superate; il coordinamento formale; la semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti; il coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea; l'adeguamento dei tipi di pesca e delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica; l'introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, anche mediante l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto e volte a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione di decreti legislativi di attuazione, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4, infine, prevede che gli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La disposizione, pertanto, recante una delega di natura ordinamentale e programmatica, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per gli eventuali oneri che potrebbero essere individuati nell'ambito dei decreti di attuazione, il comma 4 prevede espressamente l'individuazione della copertura attraverso specifici provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, si fa presente che le ipotesi di delega previste nell'articolo, con particolare riferimento a quelle indicate alle lettere e), f) e h) configurano situazioni per le quali la complessità della materia

trattata non permette di procedere sin da subito alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dallo stesso decreto legislativo e per le quali sembra pertanto applicabile la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La lettera h), ad esempio, dovrebbe portare alla istituzione, presso le Capitanerie di Porto, (strutture diffuse lungo tutto il perimetro delle coste nazionali) dove sono già presenti specifici uffici deputati a gestire pratiche e attività legate alla pesca, di un "front office" denominato Sportello Unico della pesca per la gestione, anche attraverso l'informatizzazione delle procedure, degli adempimenti amministrativi e di routine, compreso il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività, in modo da decentrare tutti i servizi attualmente distribuiti in varie Amministrazioni Centrali.

Sul punto è stato sottolineato anche dal MIMS che "la disposizione proposta introduce funzioni e attività che allo stato non appare possibile svolgere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, inoltre, che non essendo puntualmente individuate le procedure amministrative da svolgere nell'ambito del citato Sportello unico della pesca non appare possibile procedere alla quantificazione dei relativi oneri."

**L'articolo 3** (*Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale*) dispone al comma 1 che, per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese a decorrere dal 1 luglio 2020 al settore della pesca professionale, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

L'estensione in oggetto è volta a: sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine; garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro.

A tal fine, il comma 2 prevede l'istituzione del «Fondo Pesca CISOA», nell'ambito della «CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura» di cui alla citata legge n. 457/1972, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Avendo riguardo alla platea oggetto della norma in esame che hanno, parimenti a quanto richiesto dalla normativa vigente per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, il requisito per accedere al trattamento di integrazione salariale in esame di un numero di giornate lavorative svolte annualmente presso la stessa azienda superiore a 180 si riportano le seguenti informazioni, estrapolate a cura dell'INPS dai propri archivi, con riferimento all'anno 2019:

- Lavoratori a tempo indeterminato imbarcati su navi adibite alla pesca marittima:
- N° lavoratori: 6.800;

- Monte retributivo: 120,5 milioni di euro
- Giornate lavorate: 1,9 milioni
- Retribuzione media giornaliera: 65,1 euro
- Giornate medie lavorate nell'anno: 271,8
  
- Lavoratori a tempo indeterminato nel settore della pesca delle acque interne e lagunari:
  - N° lavoratori: 930;
  - Monte retributivo: 8,0 milioni di euro
  - Giornate lavorate: 0,3 milioni
  - Retribuzione media giornaliera: 27,1 euro
  - Giornate medie lavorate nell'anno: 290,0
  
- Soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958:
  - N° lavoratori: 7.600;
  - Monte retributivo: 59,6 milioni di euro
  - Giornate lavorate: 2,1 milioni
  - Retribuzione media giornaliera: 27,8 euro
  - Giornate medie lavorate nell'anno: 282,3

Il numero medio ponderato di giornate lavorate nell'anno risulta pari a 278,1 pertanto si è ipotizzato il ricorso alla CISOA per un numero medio di giornate pari a 40 per tutti i lavoratori in esame (15.330 lavoratori). Si è ipotizzata l'entrata in vigore della norma dal 1° gennaio 2022 con applicazione in via sperimentale per tre anni.

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto di un importo medio mensile ANF pari a 50 euro e dell'aliquota FPLD pari al 33% utile per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di CISOA. A tal proposito si ricorda che il contingente dei soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 presenta la peculiarità di avere un imponibile contributivo costituito dal salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente sulla base dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975.

Sono inoltre state quantificate le entrate contributive derivanti dall'imposizione dell'aliquota contributiva CISOA, pari all'1,50% a carico del datore di lavoro, anche alle platee oggetto della prestante norma così come stabilito dagli articoli 19 e 20 del Titolo II della L.457/1972.

Le retribuzioni di riferimento sono state sviluppate sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario formulate nell'ambito del Documento di Economia e Finanza 2021, deliberato in data 15 aprile 2021, per il periodo 2020-2024.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica normativa in esame per il triennio 2022-2025.

## AC 1008- 1009-1636

## Stima oneri art. 3

**Effetti finanziari derivanti dall'estensione della CISOA (Titolo II della L. 45/1972) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, al settore della pesca delle acque interne e lagunari e ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CISOA + ANF			Entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi
	CISOA + ANF	Copertura figurativa	Totale			
2022	-21,9	-8,0	<b>-29,9</b>	3,6		<b>-26,3</b>
2023	-22,2	-8,1	<b>-30,3</b>	3,7	-1,4	<b>-28,0</b>
2024	-22,6	-8,3	<b>-30,9</b>	3,8	-0,9	<b>-28,0</b>
2025					0,6	<b>0,6</b>
2026					0,0	<b>0,0</b>

In virtù delle valutazioni operate dall'INPS, nei tre anni di sperimentazione previsti, gli oneri derivanti dalla misura in esame eccedono di poco nel 2023 e nel 2024, il limite massimo di 30 milioni annui indicata nella norma. Considerando le entrate contributive al lordo degli effetti fiscali, gli effetti finanziari complessivi rientrano invece nel predetto limite.

**L'articolo 4** (Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate) reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250.

Al riguardo si evidenzia preliminarmente che il trattamento previdenziale dei lavoratori della pesca dipende dall'inquadramento dei marittimi imbarcati, quali membri dell'equipaggio sulle navi adibite alla pesca marittima. Nei regimi previdenziali vigenti nel settore è determinato, prevalentemente, dalle caratteristiche della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano.

Di conseguenza, nel nostro ordinamento per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali: quello dei pescatori della piccola pesca marittima di cui alla legge n. 250/1958 e il regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413/1984.

Il primo trova applicazione nell'ambito dell'attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma sia in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata, quale attività professionale, con "natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda".

L'inquadramento in tale regime dà diritto al lavoratore alla pensione di vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché all'indennità contro gli infortuni. Ai lavoratori inquadrati nel già menzionato regime non compete l'indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare.

I marittimi inquadrati ai sensi della legge n. 413/1984 attualmente sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS e possono accedere a tutte le prestazioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). In particolare, possono accedere alla pensione ordinaria e pensione

privilegiata d'inabilità alla navigazione, all'indennità di disoccupazione, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare.

Le norme previste nel presente articolo introducono, all'articolo 1 della L. 250/1958, il comma 1-bis, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possano beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla L. 413/1984 (comma 1).

L'articolo 1, comma 1, della L. 250/1958 prevede che le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficino del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e siano assicurate per vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché per l'indennità contro gli infortuni. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. I marittimi inquadrati ai sensi della legge n. 413/1984, invece, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS e, con differenti prelievi contributivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 250/1958, possono accedere a tutte le prestazioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Le disposizioni contenute nel presente articolo consentono ai soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, di poter optare tra il regime previsto per i soggetti associati in cooperative o compagnie (con riconoscimento quindi degli assegni familiari) o per il regime di cui alla legge n. 413/1984, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS.

Al riguardo - come indicato dal Ministero del lavoro - si osserva che dagli archivi INPS sono stati individuati circa 9 mila potenziali soggetti iscritti al regime di cui alla legge n. 250/1958 con retribuzione media annua di 20.500 euro annui che potrebbero optare per il regime di cui alla legge n. 413/1984. Per la valutazione sono state utilizzate le seguenti ipotesi:

- che opti il 25% dei soggetti;
- un numero medio di giornate di malattia pari a 10;
- 50 euro pro capite di assegni familiari;
- frequenza di ricorso alla Naspi del 70%;
- un numero medio di giornate di Naspi pari a 90.

Sulla base di tali ipotesi, si stimano i seguenti effetti finanziari.

**Effetti finanziari AC 1008 - articolo 4**

risparmi - / oneri +  
(importi in milioni di euro)

Anno	Entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Entrate contributive al netto degli effetti fiscali 18%	Trattamenti di famiglia	Indennità di malattia		Naspi		Maggiori oneri pensionistici	Effetti finanziari complessivi
				Prestazioni	di cui contr. Figurativa	Prestazioni	di cui contr. Figurativa		
2021	-7,7	-7,7	0,9	0,5	0,2	7,4	2,7	0,0	1,1
2022	-7,8	-5,4	0,9	0,5	0,2	7,5	2,7	0,0	3,5
2023	-7,9	-6,5	0,9	0,5	0,2	7,5	2,7	0,0	2,4
2024	-8,0	-6,6	0,9	0,5	0,2	7,6	2,7	0,1	2,5
2025	-8,0	-6,5	0,9	0,6	0,2	7,7	2,8	0,1	2,8
2026	-8,1	-6,7	0,9	0,6	0,2	7,8	2,8	0,2	2,8
2027	-8,2	-6,7	1,0	0,6	0,2	7,8	2,8	0,2	2,9
2028	-8,3	-6,8	1,0	0,6	0,2	7,9	2,9	0,3	3,0
2029	-8,4	-6,9	1,0	0,6	0,2	8,0	2,9	0,4	3,1
2030	-8,4	-6,9	1,0	0,6	0,2	8,1	2,9	0,5	3,3

(fonte: Ministero del lavoro)

Tali opzioni comportano maggiori oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni fornite ai soggetti interessati e maggiori entrate contributive connesse all'erogazione di dette prestazioni, posto che i soggetti interessati opereranno prevedibilmente per il regime più conveniente. Peraltro, le disposizioni in esame prevedono una specifica autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Ai suddetti oneri si provvede, secondo quanto prevede il comma 2, in base alla copertura di cui all'articolo 26 del medesimo provvedimento, ovvero mediante corrispondente riduzione in parte del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e mediante corrispondente riduzione in parte del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sulla base delle stime rappresentate dal Ministero del lavoro e dei conseguenti effetti finanziari, la copertura degli oneri derivanti dalla misura in esame indicata al comma 2 dell'articolo in esame, risulterebbe inadeguata. A fronte infatti di una autorizzazione di spesa pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2021 le stime operate dal ministero del lavoro (vedi tabella sopra) indicano, per gli anni dal 2022 al 2030 oneri annui pari in media a 2,9222 milioni di euro.

Nel dettaglio delle singole annualità rispetto alla copertura indicata nell'articolo si avrebbe la seguente situazione:

Anno 2022; copertura 1 milione – esigenza 3,5 milioni (copertura da integrare con 2,5 milioni)  
Anno 2023; copertura 1 milione – esigenza 2,4 milioni (copertura da integrare con 1,4 milioni)  
Anno 2024; copertura 1 milione – esigenza 2,5 milioni (copertura da integrare con 1,5 milioni)  
Anno 2025; copertura 1 milione – esigenza 2,8 milioni (copertura da integrare con 1,8 milioni)  
Anno 2026; copertura 1 milione – esigenza 2,8 milioni (copertura da integrare con 1,8 milioni)  
Anno 2027; copertura 1 milione – esigenza 2,9 milioni (copertura da integrare con 1,9 milioni)  
Anno 2028; copertura 1 milione – esigenza 3,0 milioni (copertura da integrare con 2,0 milioni)  
Anno 2029; copertura 1 milione – esigenza 3,1 milioni (copertura da integrare con 2,1 milioni)  
Anno 2030; copertura 1 milione – esigenza 3,3 milioni (copertura da integrare con 2,3 milioni)

**L'articolo 5** (*Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione*) prevede che la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intenda applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

Al comma 2 si prevede che gli obblighi contributivi derivanti siano a carico delle cooperative di pesca.

Il comma 3 dispone che sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca prima della data di entrata in vigore della disposizione. La medesima previsione di cui sopra è stata recentemente già introdotta nel nostro ordinamento all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*. In particolare, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono la disciplina previdenziale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 250/1958 nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. I conseguenti obblighi contributivi sono a carico delle cooperative di pesca. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti

direttamente dai soci delle cooperative di pesca prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le norme mantengono invariata la platea dei lavoratori marittimi iscritti al regime previdenziale, in quanto i soci delle cooperative in argomento, a legislazione vigente, sono già assoggettati alla legge n. 250/1958 come pescatori autonomi, con obbligo contributivo a proprio carico. Stante gli effetti della disposizione, che non modifica il regime contributivo dei soggetti interessati e non estende la platea dei contribuenti, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, la modifica in esame è volta a distribuire l'onere dei versamenti contributivi dai pescatori alle cooperative, senza modificare né la platea interessata né il regime contributivo applicato.

Il comma 4 modifica l'articolo 1, commi 515 e 516, della legge n. 160/2019 in materia di sostegno al reddito per i pescatori a seguito del fermo pesca biologico.

In particolare, le modifiche sono dirette ad estendere la fruizione dei benefici di cui ai citati commi della legge n. 160/2019 e nell'ambito dei medesimi limiti di spesa, ivi previsti anche ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque interne.

L'estensione è prevista nell'ambito dei preesistenti limiti di spesa.

Infine, il comma 5 inserisce la lettera *c-bis*) all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 696/1996, esonerando dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici.

**Considerato che tali obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi rappresentano un presidio volto a contrastare l'evasione fiscale, la loro eliminazione, comporterà molto probabilmente effetti in termini di perdita di gettito, allo stato non quantificabili.**

**L'articolo 6 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)** istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

Il Fondo è destinato, ai sensi del comma 2, a finanziare iniziative a carattere sperimentale, fra le quali si ricordano le seguenti attività: stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 226/2001 (a tal fine, il successivo comma 4 precisa che nelle associazioni nazionali di categoria richiamate all'articolo 5 del d.lgs. n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore); ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e la nascita di nuove imprese per collegare la filiera ittica con settori industriali ecosostenibili; svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima e interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica; interventi mirati per favorire l'accesso al credito; attivazione di programmi di formazione professionale e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione; progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti rivolti alla creazione di marchi e all'ottenimento delle certificazioni da parte delle imprese per la sostenibilità di una pesca selettiva certificata; campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione; promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili (comma 5).

Infine, per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 26 (comma 6). La misura opera nell'ambito di prefissati limiti di spesa.

Quanto al comma 3, esso ha carattere ordinamentale e non comporta pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala che il comma 3 prevede, nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 1639/1968<sup>1</sup>, l'applicazione delle procedure semplificate<sup>2</sup>, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (comma 3). In merito alla compatibilità di tale disciplina con quella europea sull'affidamento dei contratti pubblici, da una verifica con l'ANAC è stato rilevato che l'art. 36, comma 2, lett. a), richiamato dal comma 3 dell'articolo in esame, stabilisce che l'affidamento dei contratti di importo inferiore a 40.000 euro, «avviene mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». Pertanto, il rinvio operato alla stessa norma dall'art. 6 della proposta di legge in esame, potrebbe ritenersi coerente con le previsioni del d.lgs. 50/2016 solo se diretto a disciplinare gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro.

Non essendo chiaro tale aspetto della previsione, sarebbe forse maggiormente conforme alle disposizioni del Codice, il rinvio a tutto l'art. 36 o, in alternativa, il rinvio al d.lgs. 50/2016, così chiarendo che a prescindere dall'importo del contratto, trovano comunque applicazione le disposizioni dettate dal Codice ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici (anche) nell'ambito del settore ittico.

Con riferimento alla stessa disposizione dell'art. 6 della proposta di legge, la previsione per cui l'art. 36 del Codice troverebbe applicazione per l'«*affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*», sembra limitare l'applicabilità della norma solo nei casi di affidamento dei contratti di servizi e forniture agli enti di ricerca.

Tale formulazione, oltre a non essere chiara, non appare coerente con le disposizioni del Codice che, come sopra indicato, trova applicazione in via generale, per l'affidamento di «tutti i contratti pubblici» e non solo per i contratti affidati agli enti di ricerca. Sembrerebbe, quindi, opportuno rivedere sotto tale aspetto la previsione, chiarendo che il Codice trova applicazione per tutti gli affidamenti di contratti pubblici.

Per tutto quanto sopra, al fine di rendere la previsione dell'art. 6 della proposta di legge, maggiormente coerente con le disposizioni del Codice e chiarirne l'ambito di applicazione, sembrerebbe più corretto riformulare la stessa, precisando che per l'affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici interessate sono tenute al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Diversamente, se non si provvedesse a riformulare l'articolo 6 nei termini appena indicati, sussisterebbe un rischio di contrasto con la normativa comunitaria con conseguente apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, potenzialmente foriera di oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 7** (*Promozione della cooperazione e dell'associazionismo*) interviene modificando l'articolo 16, comma 2, e l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel medesimo settore.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 154/2004 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, sia elaborato un Programma nazionale che preveda il finanziamento di una serie di iniziative, quali: corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e

<sup>1</sup> Si fa riferimento al riconoscimento con decreto del Ministro per la marina mercantile degli istituti di ricerca che esercitano le attività di pesca scientifica e l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione.

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 – sull'affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro.

dell'acquacoltura e loro consorzi; iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori e i consorzi; nonché contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore. Tali iniziative sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

Il successivo articolo 17, del citato decreto legislativo stabilisce che il Programma nazionale preveda il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità nel settore, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali.

La disposizione prevede in sintesi che lo svolgimento delle iniziative sopra descritte, attuate dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, sia garantito anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni sindacali.

I soggetti attuatori individuati dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, non vengono pertanto modificati, ciò che viene modificato è solo il novero dei soggetti che possono fornire un contributo.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 8** (*Esenzione dall'imposta di bollo*) estende, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'esenzione dall'imposta di bollo anche alle domande e agli atti inerenti alla concessione di aiuti europei e nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, la disposizione introduce una modifica integrativa all'articolo 21-*bis* della Tabella, Allegato B, del DPR n. 642 del 1972, così da estendere ai settori della pesca e dell'acquacoltura il regime di esenzione già previsto per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione degli aiuti UE e nazionali nonché di prestiti agrari al settore agricolo.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2021, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*".

Secondo i dati degli archivi dell'anagrafe tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità.

Considerando che le domande e gli atti interessati scontano, a legislazione vigente, una marca da bollo da 16 euro e ipotizzando, come ipotesi estrema e in mancanza di dati puntuali, che annualmente tutti i sopra citati contribuenti presentino una domanda o un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita di gettito di circa **250.000 euro su base annua**.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**L'articolo 9** (*Semplificazione in materia di licenze di pesca*) modifica l'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 (*Licenza per la pesca professionale marittima*), introducendovi i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

In particolare, il comma 1-bis prevede che la tassa di concessione governativa (pari a 404 euro per ogni unità adibita alla pesca) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca.

**Il comma 1-ter** dispone che la tassa è, altresì, dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo.

**Il comma 1-quater** prevede che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza.

**Il comma 2** dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

**Il comma 3** prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

Ai suddetti oneri quantificati in un milione di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, secondo quanto prevede il **comma 4**, in base alla copertura di cui all'articolo 26, mediante corrispondente riduzione in parte del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e mediante corrispondente riduzione in parte del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Dal punto di vista finanziario** la disposizione comporta una perdita di gettito, di non rilevante entità, rientrante nell'ammontare dell'autorizzazione di spesa prevista. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**L'articolo 10** (*Esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca*) prevede che gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non siano soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641 e successive modifiche.

La norma citata disciplina la tassa sulle concessioni governative per il rilascio e il rinnovo del libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, individuandone la misura e i presupposti secondo varie fattispecie (per la cui descrizione di dettaglio si rinvia al testo della norma), le quali possono anche essere relative agli apparecchi installati su determinati natanti.

**Dal punto di vista finanziario**, considerata la ristretta platea dei destinatari della misura, è possibile stimare che la disposizione non determini sostanziali effetti.

**L'articolo 11** (*Vendita diretta*) dispone che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale e senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, ad eccezione di coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di igiene e sanità o di frode, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Infine, la norma interviene sostituendo la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", al fine di escludere dall'ambito di applicazione del medesimo articolo 4 anche gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti

dall'esercizio della propria attività. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta minori entrate e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 12** (*Data di cattura dei prodotti ittici*) autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 13** (*Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering*) prevede al comma 1 che gli esercenti *hotel*, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché *catering* possano fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e ai supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici e alla lingua usata. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 14** (*Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette*) modifica l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sostituendo testualmente l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo, inoltre, tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

L'articolo 2, comma 339, della legge n. 244/2007 disciplina la composizione della Commissione di riserva che affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, nel formulare proposte e suggerimenti attinenti al funzionamento della riserva. Tale Commissione, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta. La disposizione interviene, di fatto, sulla composizione della Commissione sopra descritta e ne aggiorna in particolare un riferimento testuale. Inoltre, prevede altresì che i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'impresa e della cooperazione nell'esercizio della pesca professionale e nell'attività di acquacoltura possano far pervenire alla Commissione di riserva indicazioni e proposte, limitatamente agli aspetti di competenza, in merito alle modalità di organizzazione e di funzionamento della riserva.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta minori entrate e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ad esclusione della quantificazione operata dal MiTE, in ordine ai componenti aggiuntivi previsti dalla norma, motivata come segue: “in base allo storico consolidato, si stima un numero minimo di 4 sedute all'anno e una spesa per ciascuna seduta di circa 300 euro, vitto e alloggio compreso; pertanto, la spesa annuale per i quattro componenti aggiuntivi previsti dalla norma in esame viene valutata pari complessivamente a circa 4.800 euro all'anno per ciascuna Commissione di riserva. Pertanto, per il complesso delle 29 Aree marine protette le spese totali sono stimate pari a 139.200 euro annui.

I citati oneri saranno imputati sul capitolo 1646 “Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione”, iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con cui si finanziano le aree marine protette, che ai sensi della legge n. 178 del 2020 “bilancio 2021” presenta uno stanziamento di 8 M€ per il 2021 e di 7,5 M€ per ciascuno degli anni 2022 e 2023”.

Si ritiene tuttavia che le stime operate dal MiTE non tengano conto del fatto che i predetti componenti aggiuntivi sono individuati tra gli esperti “locali” per i quali quindi non sono previste spese di viaggio e soggiorno. Va inoltre segnalato che il calcolo ha preso in considerazione la presenza di un solo rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore della pesca.

**L'articolo 15** (*Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura*) reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per la pesca e l'acquacoltura, prevedendo che alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, comma primo, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

**Il comma 2** dispone, inoltre, che alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

Ai suddetti oneri quantificati in **3 milioni di euro annui** a decorrere dal 2021, si provvede, secondo quanto prevede il comma 3, in base alla copertura di cui all'articolo 26, in parte mediante corrispondente riduzione in parte del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e in parte mediante corrispondente riduzione in parte del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

In merito alla disposizione in esame il MIMS ha fornito l'elenco dei concessionari.

**L'articolo 16** (*Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura*) prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura (non più operativa e le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95/2012), svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, disciplinata dall'articolo 3 del D.lgs. n. 154/2004, è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro. Viene chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro finalizzati alla tutela e alla gestione delle risorse ittiche e in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità. La Commissione potrà effettivamente svolgere le proprie funzioni ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo, in quanto opererà nell'ambito del competente dipartimento in materia di pesca e acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le strutture logistiche e il personale specializzato, ivi operante senza nessun nuovo onere oltre quelli già previsti a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 17 (*Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura*) prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisca gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, al fine di conseguire gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (comma 1)<sup>3</sup>. In particolare, si fa riferimento alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche, allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura ed alla tutela del consumatore.

A tal fine, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti (comma 2).

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dall'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, di cui viene definita la composizione (che include componenti ministeriali e esperti esterni), che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (commi 3 e 4).

Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore (comma 5).

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha durata triennale, rinnovabile una sola volta, ed il suo funzionamento non comporta oneri per il bilancio dello Stato (comma 6).

Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da: due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca; sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione del CNR, CREA e ISPRA; un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute; tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa; un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale; un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'articolo in esame non prevede appositi stanziamenti.

Riguardo al comma 1, si evidenzia quindi che la definizione degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura avviene nell'ambito degli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, già previsto a legislazione vigente. Pertanto, nessun nuovo o maggiore onere deriva a carico della finanza pubblica. Circa il comma 2 si evidenzia che l'avvalimento di istituti esterni potrà avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo ai commi da 3 a 6, l'istituzione e il funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura saranno garantiti nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali con le risorse disponibili a legislazione vigente. E' escluso ogni ulteriore o maggiore onere derivante anche dalla corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati. La disposizione, a tal riguardo prevede infatti la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 (*Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura*) prevede modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. In particolare, si prevede che presso ogni Capitaneria di porto sia istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti alla

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del D.L. n. 225/2010. Nella norma si prevede l'adozione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Programma nazionale triennale della pesca contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.

pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento. Essa è composta: dal capo del Compartimento marittimo; dal capo della sezione pesca della Capitaneria di porto; da due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente; fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative; fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative; fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative; fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale; da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; dal direttore del mercato ittico locale, ove esistente; da un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. La Commissione è presieduta dal capo del Compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il vigente articolo 10 del D.lgs. n. 154/2004<sup>4</sup> disciplina le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, che devono essere istituite dalle regioni, le quali ne disciplinano competenze, modalità di funzionamento e composizione prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria. La disposizione oggetto del presente articolo tende pertanto a modificare la disciplina sopra descritta sulla Commissione consultiva locale, ora denominata "per la pesca marittima e l'acquacoltura". La Commissione sarà chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento (comma 1).

La Commissione in parola potrà svolgere le proprie funzioni ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo, in quanto opererà nell'ambito delle Capitanerie di porto sede di Compartimento marittimo che già svolgono ordinariamente funzioni in materia di pesca e acquacoltura in dipendenza funzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si precisa infatti che in precedenza, prima del trasferimento alle regioni, analoghe Commissioni locali erano previste dall'articolo 7 della citata legge n. 963 del 1965 ed erano incardinate presso le Capitanerie di porto.

Pertanto, la Commissione in sintesi tornerà ad operare presso le strutture logistiche e con il personale della Capitaneria di porto. Le occasionali incombenze amministrative connesse al suo funzionamento (i componenti durano in carica tre anni) possono essere assicurate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro avveniva fino all'entrata in vigore del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**L'articolo 19** (*Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso*) prevede che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali stabilisca con provvedimento amministrativo i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia dall'UE, in funzione del principio di stabilità relativa, del temperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) del 14 settembre 2016 n. 2016/1627.

<sup>4</sup> Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura.

Il decreto di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: trasparenza e oggettività nella individuazione delle quote tra i vari sistemi di pesca; aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo un criterio di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, vedrà l'adesione del maggior numero di operatori nazionali e sarà valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera. In merito ai commi 1 e 2 se ne evidenzia il carattere ordinamentale e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 pone in capo al Ministero delle politiche agricole il compito di promuovere e valorizzare, con tutti gli strumenti necessari, la filiera italiana del tonno rosso, svolto ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo, dal competente dipartimento del Ministero che già esercita funzioni in materia di pesca del tonno rosso con le strutture logistiche e il personale specializzato, ivi operante senza nessun nuovo onere oltre quelli già previsti a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**L'articolo 20** (*Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca*) prevede che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (*Regolamento di esecuzione del codice della navigazione*). La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 21** (*Modifiche all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di garanzie per l'accesso al credito*) modifica la disciplina relativa alle garanzie concesse dall'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante la sostituzione del comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole*". In particolare, la norma prevede che le citate garanzie siano concesse a titolo gratuito per le imprese agricole e della pesca, nei limiti previsti dalla normativa europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie *blockchain*.

La normativa vigente prevede l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019 il quale dispone che, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)<sup>5</sup> siano a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie *blockchain*, l'intelligenza artificiale e

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del D. Lgs. 102/2004.

l'internet delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti comunitari di settore.

La novella estende alle imprese della pesca la concessione di garanzie gratuite da parte dell'ISMEA, rimuovendo il limite di costo di 20.000 euro a singola garanzia e la correlazione diretta tra la concessione della garanzia gratuita e le iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative previsti dalla precedente formulazione. L'articolo pertanto estende l'ambito di applicazione alle imprese attive nel settore della pesca ed elimina il riferimento ad un importo fisso del *de minimis*, inserendo un meccanismo di rinvio mobile *per relationem*, con richiamo delle disposizioni comunitarie relative ai singoli settori. Si segnala che nel rinvio sono stati correttamente indicati i riferimenti normativi ai vari settori (pesca, produzione primaria e trasformazione e commercializzazione); tuttavia la disposizione nel sostenere l'accesso al credito ne limita l'ambito di applicazione alle sole "imprese di pesca".

Al riguardo, si evidenzia che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa prevedendo un onere di 30 milioni per l'anno 2020. La spesa di **30 milioni di euro** è la medesima che il comma 2 del citato articolo 41 del decreto- legge n. 124/2019, aveva previsto per l'anno 2019, importo il cui trasferimento non è mai stato disposto in favore di ISMEA, per le finalità previste dalla stessa disposizione in commento. Tuttavia, si segnala che la norma appare errata in quanto imputa una spesa sull'esercizio finanziario dell'anno passato.

L'**articolo 22** (*Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*) integra l'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", prevedendo che le disposizioni dell'articolo 20, relativo alle destinazioni delle aliquote alle regioni a statuto ordinario, del medesimo decreto legislativo, siano vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. La disposizione è volta pertanto a prevedere un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall'aliquota applicata sulle concessioni di coltivazione situate in terraferma a favore dei Comuni interessati, quantificate nella misura del 15% ai sensi dell'articolo 20, comma 1, primo periodo, della legge n. 625 del 1996. Tale vincolo si aggiunge a quello già esistente ai sensi del secondo periodo del citato articolo 20, comma 1, in forza del quale tali risorse devono essere impiegate dai Comuni "allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni". Si tratta quindi di un vincolo di destinazione che si sovrappone a quello, più generale, già previsto a legislazione vigente per l'impiego delle risorse in argomento da parte dei Comuni. Si evidenzia che le nuove finalità ora previste, diversamente da quelle indicate a legislazione vigente dall'articolo 20 della legge n. 625 del 1996, attengono ad attività in mare, nonostante il medesimo articolo 20 disciplini i proventi delle concessioni in terraferma; per i proventi dalle concessioni in mare trova applicazione l'articolo 22 che, tuttavia, prevede che in tal caso i proventi sono destinati unicamente alle regioni.

Dal punto di vista finanziario, il vincolo di destinazione in argomento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse che affluiscono sul bilancio dei Comuni in relazione alle concessioni esistenti secondo la quota di riparto che non viene modificata dalla norma in argomento.

L'**articolo 23** (*Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di intese di filiera*) modifica le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, concernente "Regolazioni dei mercati agroalimentari", inserendo tra gli obiettivi dell'intesa di filiera, anche la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché prevedendo azioni volte ad incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le attività che fanno

riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale. Vengono, altresì, inseriti tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale che stipulano l'intesa di filiera, anche quelli della distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Secondo la normativa vigente, l'articolo 9 del d.lgs. n. 102/2005, recante *Regolazioni dei mercati agroalimentari*, disciplina l'intesa di filiera finalizzata a favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. L'intesa può definire, tra l'altro, azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato o per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato, e il perseguimento di condizioni di equilibrio e stabilità del mercato nonché modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore agroalimentare, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute. Infine, si prevede che dall'attuazione del d.lgs. n. 102 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, l'ampliamento delle azioni cui sono finalizzate le intese di filiera avviene nel quadro di una previsione di invarianza finanziaria, già disposta dal d.lgs. n. 102/2015. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento di un nuovo componente nel Tavolo agroalimentare, si evidenzia che alla norma istitutiva dell'organismo non sono stati ascritti effetti finanziari e il componente aggiuntivo opererà nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente operando nell'ambito di un Tavolo che potrà facilmente assorbire nel complesso un ulteriore componente senza impatti onerosi.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto di carattere essenzialmente ordinamentale.

**L'articolo 24** (*Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni*) introduce all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante "*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*" una particolare ammenda per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare) in qualunque stadio di crescita.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 25** (*Fatturazione elettronica piccola pesca*) integrando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente "*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici*", modifica la disciplina in materia di fatturazione elettronica, facendo rientrare tra i soggetti esonerati dalle disposizioni previste dal citato decreto legislativo, anche i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

La presente disposizione interviene pertanto sull'articolo 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, al fine di escludere gli esercenti attività di piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958 dagli obblighi di emissione della fattura elettronica. È prevista una copertura finanziaria pari a **1 milione di euro** annui a decorrere dal 2021.

Considerato che l'obbligo della fatturazione elettronica rappresenta un presidio volto a contrastare l'evasione fiscale, la sua eliminazione, comporterà molto probabilmente effetti in termini di perdita di gettito, anche di rilevante entità, allo stato non quantificabili.

**L'articolo 26** (*Copertura finanziaria*) stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento. Nello specifico, per l'attuazione degli articoli 3, 4, 8, 9, 15 e 25 valutati complessivamente in 66,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e per l'attuazione dell'articolo 6, pari complessivamente a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con propri decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Tuttavia, si segnala che, sulla base delle quantificazioni individuate con la presente relazione tecnica, la copertura necessaria per l'attuazione degli articoli onerosi 3, 4, 8, 9, 15 e 25 possa essere inferiore a quella indicata e soprattutto rimodulata diversamente sul bilancio pluriennale. Fermo restando, infatti, la necessità di quantificare gli oneri in relazione all'articolo 9 e verificare quelli indicati all'articolo 15, si ritiene che l'esigenza finanziaria possa assestarsi come da tabella di seguito indicata:

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Art. 3</b>		26,3	28	28	0,6
<b>Art. 4</b>	1,1	3,5	2,4	2,5	
<b>Art. 6</b>	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8
<b>Art. 8</b>	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Art. 9</b>	1,0 *	1,0 *	1,0 *	1,0 *	1,0 *
<b>Art. 10</b>	**	**	**	**	
<b>Art. 14</b>	0,15	0,15	0,15	0,15	
<b>Art. 15</b>	3,0 *	3,0 *	3,0 *	3,0 *	
<b>Art. 25</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>TOTALE</b>	<b>9,750</b>	<b>38,45</b>	<b>39,05</b>	<b>39,15</b>	<b>0,6</b>

\* sarebbe opportuna una verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, circa la quantificazione degli oneri indicati negli articoli

\*\* è necessaria la quantificazione degli oneri da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**L'articolo 27 (Clausola di salvaguardia)** dispone che quanto previsto dalla norma sia applicabile nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta minori entrate e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo  **negativo**

21/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

